

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-557 del 08/02/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - SPADA ROTTAMI SRL con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Largo Boschetti n. 32. Autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-578 del 08/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **SPADA ROTTAMI SRL** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Largo Boschetti n. 32**. Autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- l'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO** è in possesso di **Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con Det. Prov. n. 3926 del 29.12.2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 08.01.2015, prot. comun. n. 183, comprensiva dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti metallici non pericolosi, per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Largo Boschetti n. 32**;
- l'impianto di cui trattasi fu preventivamente assoggettato a procedura di screening, conclusasi con l'esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nella D.G.R. n. 736 del 04.06.2012;
- con documentazione pervenuta in data 02.09.2019, acquisita ai PG n. 135061, 135064 e 135332 del 02.09.2019 e integrate con nota pervenuta in data 06.09.2019, acquisita al PG n. 138092 del 06.09.2019, l'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO** (con sede legale in Largo Boschetti n. 32, Comune di Gambettola (FC), C.F.: SPDMCL68D07C573I, P.IVA: 02042300406) chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura** e parere/nulla osta in merito all'**impatto acustico** (già ricompresi nell'AUA adottata con Det. n. 3926 del 29.12.2014);
- le principali modifiche richieste in sede di presentazione della nuova istanza, rispetto all'autorizzazione vigente riguardano:
 - rinuncia ai codici EER: 100299, 110501 e 190102;
 - richiesta dei codici EER: 191001 e 191202;
 - inserimento dell'operazione di recupero R4 per i codici EER: 160106, 160116, 160117, 160118, 160122, 160214, 160216, 170411 e 200136;
 - incremento del quantitativo di stoccaggio annuo di rifiuti da 5.450 t/a (attualmente autorizzato) a 6.192,5 t/a (stato di progetto);
 - incremento del recupero annuo di rifiuti da 2.900 t/a (attualmente autorizzato) a 6.192,5 t/a (stato di progetto).
- non è stata richiesta alcuna modifica strutturale all'impianto;

Dato atto che:

- le modifiche richieste dalla ditta risultano compatibili con il progetto sottoposto a screening, che ha escluso l'ulteriore procedura di VIA alle prescrizioni fissate con D.G.R. n. 736 del 04.06.2012;
- in particolare i quantitativi massimi di rifiuti trattati nell'impianto, nello stato di progetto in esame, risultano inferiori rispetto a quelli previsti in sede di screening;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa all'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO** e agli enti coinvolti (Comune di Gambettola, Azienda USL della Romagna, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ATERSIR, Hera S.p.A.) ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 140552 del 12.09.2019;
- la nota PG n. 147017 del 24.09.2019, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 25.10.2019;
- la nota PG n. 147021 del 24.09.2019, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica relativa all'istanza di cui trattasi;
- la nota acquisita al PG n. 157959 del 15.10.2019, con cui **Hera S.p.A.**, in vista della riunione della Conferenza dei Servizi fissata per il 25.10.2019, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, esprimendo la necessità di richiedere alla ditta specifica documentazione a integrazione dell'istanza presentata;
- la nota acquisita al PG n. 163132 del 23.10.2019, con la quale il **Comune di Gambettola**:
 - ha comunicato il proprio parere istruttorio in merito alla destinazione urbanistica dell'area su cui si trova l'impianto e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione, presentata dalla ditta, in merito all'impatto acustico dell'attività;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 25.10.2019, dalla quale è emersa la necessità di richiedere specifica documentazione integrativa;

Vista la nota acquisita al PG n. 168101 del 31.10.2019, con cui il **Servizio Territoriale di Arpae** ha formalizzato la richiesta di integrazioni già anticipata in sede di Conferenza, nella riunione tenutasi in data 25.10.2019;

Atteso che, con nota PG n. 168422 del 31.10.2019, è stato chiesto alla ditta di trasmettere la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 25.10.2019, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione e nella nota del Servizio Territoriale di Arpae sopra citata;

Vista la richiesta di proroga di 90 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni, avanzata dalla ditta con nota acquisita al PG n. 176176 del 15.11.2019, e accolta da Arpae con nota PG n. 178224 del 19.11.2019;

Vista la nota pervenuta in data 19.02.2019, acquisita al PG n. 26940 del 24.02.2020, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Evidenziato che con le integrazioni presentate sono state apportate le seguenti modifiche rispetto a quanto inizialmente richiesto:

- è stata richiesta una nuova autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera per l'attività di taglio a caldo;

Tenuto conto che con nota PG n. 28915 del 24.02.2020 è stata trasmessa agli enti coinvolti nel

procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata una seconda riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 27.03.2020;

Preso atto che:

- in data 03.11.2019 è entrata in vigore la L. n. 128/2019, che modifica, come di seguito riportato, il comma 3 dell'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. n. 152/2006:
"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, ...";
- in data 06.02.2020 in Consiglio SNPA, con delibera n. 67/2020, ha approvato le Linee Guida SNPA n. 23/2020, recanti: "Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006";
- l'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO**, con l'istanza presentata, ha richiesto di avviare a recupero R4 anche rifiuti metallici non rientranti nel campo di applicazione dei Reg. n. 333/11 e Reg. n. 715/13, quali rottami di Piombo, Stagno e Zinco, nonché rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;

Dato atto che, alla luce dell'entrata in vigore della nuova normativa, questa Agenzia, con nota PG n. 40534 del 13.03.2020:

- ha ritenuto necessario richiedere alla ditta di integrare la documentazione presentata, al fine di attestare, per le operazioni di recupero R4 da attuarsi sui rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti n. 333/2011 e 715/2013, il rispetto dei criteri previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida SNPA, e la conseguente possibilità di ottenere, anche da queste tipologie di rifiuti, materiali con la qualifica di "rifiuti cessati";
- ha contestualmente sospeso il procedimento amministrativo, concedendo alla ditta 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
- valutato che l'istruttoria completa dell'istanza non si sarebbe comunque potuta concludere prima dell'acquisizione della documentazione suddetta e ritenuto pertanto che la riunione della Conferenza dei Servizi, precedentemente fissata per il 27.03.2020, alla luce delle sopravvenute "misure organizzative urgenti adottate da Arpa" in seguito all'emergenza covid-19, non dovesse ritenersi indispensabile, ha posticipato la riunione a una successiva data, da individuarsi dopo la presentazione di quanto richiesto o, in mancanza, allo scadere dei 90 giorni concessi;

Viste:

- la nota acquisita al PG n. 41281 del 16.03.2020, con cui **Hera S.p.A.** ha trasmesso a questa Agenzia e al Comune di Gambettola il proprio parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni, in merito all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura richiesta dalla ditta;
- la nota acquisita al PG n. 46894 del 27.03.2020, con cui il **Comune di Gambettola** ha confermato il proprio parere istruttorio, precedentemente trasmesso, in merito alla destinazione urbanistica dell'area su cui si trova l'impianto e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, come di seguito riportato:

“... omissis

Vista la verifica della destinazione urbanistica e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, emessa con prot. 16426 del 22/10/20019, con la presente si conferma che:

il terreno sito in questo Comune e distinto al Catasto Terreni al **Foglio 14 particella 579** è sottoposto alla seguente disciplina urbanistica:

nella prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017:

- è compreso dentro al territorio urbanizzato;
- è destinato ad **AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE** di cui all'allegato B – pregresso PRG art. 2.4.1, del RUE;
- è destinato ad attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo;
- è compreso in area sottoposta a “rischio di allagamento con tirante idrico fino a 50 cm”;
- è compreso in parte in fascia di rispetto di 30 ml degli elettrodotti di alta tensione.

Si comunica inoltre che:

l'immobile è stato edificato con Concessione Edilizia n. 295/98 del 17/12/1998 e successive varianti, ed è dotato di Autorizzazione di Agibilità prot. 2041 del 03/02/2003;

in data 07/02/2006 con prot. 1925 è stata presentata DIA in sanatoria R 21/2006 per avvenuta realizzazione di muro di recinzione sul confine di proprietà;

in data 28/04/2015 con prot. 6561 è stata presentata SCIA R43/2015 per la realizzazione di barriera antirumore su confine di proprietà. L'istanza si è conclusa con Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità prot. 12372 del 06/08/2015”;

- la nota acquisita al PG n. 47566 del 30.03.2020, con cui il **Comune di Gambettola** ha trasmesso il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con la nota sopra citata;

Tenuto conto che, con nota acquisita al PG n. 70951 del 15.05.2020, la ditta ha trasmesso a questa Agenzia, copia delle attestazioni di rinnovo, fino al 27.04.2023, delle Certificazioni rilasciate da Certiquality S.r.l. ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ;

Vista la nota acquisita al PG n. 83512 del 10.06.2020, con cui l'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO** ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine previsto per la presentazione della documentazione richiesta, facendo riferimento, in merito alle motivazioni, alla situazione di emergenza COVID-2019 e al conseguente fermo delle attività;

Considerato che i 90 giorni inizialmente concessi alla ditta per la presentazione della documentazione sono interamente decorsi nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al covid-19 e ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine precedentemente fissato, per un periodo più ampio rispetto a quanto richiesto;

Precisato che:

- con nota PG n. 86423 del 16.06.2020, è stata concessa alla ditta una proroga, per la presentazione di quanto richiesto, fino a un massimo di ulteriori 90 giorni da computarsi a partire dal 31.07.2020, data prevista per la fine dell'emergenza nel momento in cui fu inviata la nota;
- la sospensione dei termini del procedimento è stata conseguentemente prolungata fino al ricevimento della documentazione richiesta, oppure, in assenza, fino al termine massimo fissato al punto precedente;

Preso atto della nota acquisita al PG n. 124959 del 01.09.2020 (successivamente integrata con una copia cartacea della documentazione, acquisita al PG n. 126614 del 03.09.2020), con cui la ditta ha comunicato ad Arpae di voler rinunciare alle operazioni di recupero R4 finalizzate all'ottenimento di "rifiuti cessati" non rientranti nell'ambito di applicazione dei Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013 ed ha contestualmente trasmesso la documentazione di progetto aggiornata;

Precisato che le modifiche proposte dalla ditta, con la nota sopra citata, sono le seguenti:

- rinuncia all'operazione di recupero R4 per i codici EER 170403, EER 170404 ed EER 170406 e conseguente riduzione del quantitativo massimo di rifiuti recuperati, dal valore precedentemente richiesto, pari a 6.192,5 t/anno, al nuovo massimale, pari a 6.186 t/anno;
- limitazione delle operazioni di recupero effettuate sui codici ERR 160216, EER 160214 ed EER 200136 alle sole casistiche previste dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 e conseguente ottenimento di materiali, qualificabili come "rifiuti cessati", unicamente nelle tipologie previste da tali regolamenti;

Tenuto che, con nota del 04.09.2020, PG n. 127281, è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la nuova documentazione acquisita ed è stata contestualmente convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi, fissata in data 08.10.2020;

Considerato che nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 08.10.2020, è emerso che il layout di impianto, così come indicato dalla ditta in sede di presentazione istanza e così come poi modificato in risposta alla richiesta di integrazioni, presentava notevoli criticità in quanto comportava l'impossibilità di mantenere fisicamente separate, ben riconoscibili e liberamente accessibili tutte le tipologie di rifiuti presenti, inoltre non lasciava liberi adeguati spazi di manovra per i mezzi e limitava fortemente i percorsi necessari per gli spostamenti interni dei dipendenti, non consentendo, di fatto, una gestione delle attività previste conforme alle normative vigenti, con evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori;

Dato atto che la suddetta riunione della conferenza dei servizi si è conclusa:

- con la richiesta di **modifica del layout di progetto** dell'impianto, al fine di superare le criticità emerse nel corso della riunione, e la **ripresentazione di Planimetria e Relazione Tecnica** aggiornate alla luce della nuova soluzione proposta e corrette ai sensi di quanto indicato in sede di conferenza;
- rinviando la decisione conclusiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a una successiva riunione, ai fini di poter valutare le modifiche al layout proposte dalla ditta;

Tenuto conto che, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi di cui ai capoversi precedenti, l'**Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche** di questo Servizio ha reso il parere favorevole di competenza, vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni precisate nel verbale della riunione, in merito all'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'operazione di taglio a caldo;

Tenuto conto che gli esiti della conferenza sono stati trasmessi formalmente alla ditta e agli enti preposti, con nota del 15.10.2020, PG n. 148508, a cui è stata allegata copia del verbale della riunione della Conferenza di Servizi dell'08.10.2020;

Vista la nota del 13.11.2020, acquisita al PG n. 165275 del 16.11.2020, con cui la ditta ha trasmesso nuova documentazione, in risposta agli esiti della riunione della Conferenza di Servizi dell'08.10.2020;

Preso atto che la ditta, con la nota sopra citata, oltre ad aver aggiornato la documentazione di progetto con le modifiche richieste al layout di impianto, ha comunicato di rinunciare al ritiro dei codici EER 120101 ed EER 191001;

Vista la nota acquisita al PG n. 167306 del 18.11.2020, con cui il **Comune di Gambettola** ha trasmesso il

parere di competenza in merito all'impatto acustico, in cui viene preso atto della dichiarazione (registrata al PG n.135061 del 02.09.2019 e poi integrata con la dichiarazione registrata al PG n. 26940 del 19.02.2020), con la quale il T.C.A. dichiara, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge n. 447/1995, che l'attività rispetta i limiti differenziali di emissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14.11.1997 della classificazione acustica territoriale adottata dal Comune di Gambettola;

Atteso che con nota PG n. 168537 del 20.11.2020, è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la documentazione ricevuta ed è stata contestualmente convocata la terza riunione della Conferenza di Servizi, fissata in data 16.12.2020;

Vista la nota acquisita al PG n. 182311 del 16.12.2020, con cui il **Servizio Territoriale di Arpae**, in vista della riunione della conferenza convocata per la medesima data, ha trasmesso formalmente la relazione tecnica istruttoria relativa alla matrice rifiuti, nella quale ha valutato positivamente l'istanza presentata, in relazione alla matrice rifiuti, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni precisamente elencate;

Tenuto conto che il rappresentante del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, nella riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.12.2020, ha preso atto:

- della dichiarazione resa dalla ditta (a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico professionista antincendio iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984) attestante i quantitativi massimi di materiali combustibili presenti nello stabilimento e la non assoggettabilità delle attività svolte all'interno dell'impianto alle categorie regolate dal D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi;
- della dichiarazione resa dalla ditta (a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico professionista antincendio iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984) attestante l'avvenuta rimozione del contenitore-distributore di carburante, con capacità inferiore a 1000 litri e punto di infiammabilità superiore a 65°C (gasolio), che era precedentemente installato nell'impianto per il rifornimento dei veicoli aziendali;
- della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, attestante:
 - il pieno rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - il completo adempimento a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e s.m.i.;
- del fatto che, alla luce delle dichiarazioni acquisite, l'attività non risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella medesima riunione tenutasi in data 16.12.2020, ha preso in esame le modifiche al layout di impianto proposte dalla ditta per far fronte alle criticità emerse nel corso della precedente riunione, concludendo quanto segue:

- le modifiche proposte hanno comportato un miglioramento in relazione a tutte le problematiche che erano state evidenziate, ciò nonostante, dopo un costruttivo confronto con la ditta, anche alla luce di importanti elementi emersi da un approfondimento effettuato con il settore "*Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro*" dell'ASL, è stato deciso di **prescrivere ulteriori misure** (precisamente indicate nel verbale della conferenza), atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- è stato chiesto alla ditta di ripresentare la planimetria di progetto al fine di aggiornare il layout di impianto con l'implementazione delle nuove prescrizioni impartite;
- alla luce dell'istruttoria svolta, è stato espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni indicate nel verbale della riunione e riportate nel presente atto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia in data 01.02.2021;

Valutata conforme a quanto richiesto la nuova revisione della planimetria, trasmessa dalla ditta in risposta agli esiti della riunione della C.d.S. del 16.12.2020, con nota acquisita al PG n. 184116 del 18.12.2020;

Vista la nota PG n. 188305 del 28.12.2020, successivamente integrata con la nota PG n. 6585 del 18.01.2021, con cui la **SPADA ROTTAMI SRL**, con sede legale in Largo Boschetti n. 32, Comune di Gambettola (FC), C.F. e P.IVA: 04537610406 (in qualità di subentrante) e l'**Impresa Individuale SPADA MARCELLO** (in qualità di cedente), hanno presentato **istanza congiunta di voltura** dell'Autorizzazione Unica da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'impianto di cui in oggetto;

Considerato che in allegato al modulo di presentazione dell'istanza di voltura sono stati trasmessi:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per gestione rifiuti, prestata dal legale rappresentante, unico socio e unico titolare di cariche o qualifiche della società subentrante (Sig. Spada Marcello);
- l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, prestata sempre dall'unico rappresentante dell'impresa, necessaria nei casi previsti dall'art. 88 comma 4-bis del medesimo decreto;
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura, in cui veniva dichiarato che la società subentrante, essendo di nuova costituzione, risultava ancora in corso di iscrizione nel registro dell'impresa;
- l'atto di costituzione della società subentrante (Spada Rottami Srl), Repertorio n. 154.631, Raccolta n. 27.625, registrato a Cesena il 17.12.2020 al n. 9409, Serie 1T; atto comprendente anche il conferimento della società cedente (Impresa Individuale Spada Marcello) nella nuova società;
- l'attestazione di pagamento delle spese istruttorie relative all'istanza di voltura, pari a 39,00 Euro;

Ritenuta accoglibile, alla luce della documentazione presentata, la richiesta di variazione della titolarità dell'istanza di cui in oggetto, in favore di Spada Rottami Srl;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali, i documenti amministrativi e le autocertificazioni** di seguito indicati:

➤ Documentazione acquisita al PG n. 135061 del 02.09.2019:

- **Allegato 6** – Valutazione dello stato delle pavimentazioni, a firma dell'Arch. Gianni Bisulli;
- **Allegato 8** – Certificati di conformità – Manuali d'uso Attrezzature;
- Dichiarazione sostitutiva della documentazione di impatto acustico, datato 02.08.2019, a firma congiunta del Legale rappresentante della ditta e del T.C.A., Dott. Ing. Andrea Antimi;

➤ Documentazione acquisita al PG n. 26940 del 19.02.2020:

- Modulo Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, del 20.01.2019, a firma del legale rappresentante della ditta;
- **Allegato 3** – Procedura di controllo Radiometrico di Materiali Ferrosi in Ingresso/Uscita, Rev. 3.0.3 del 12.02.2020, a firma dell'esperto qualificato, Dr. Gabriele Galassi;
- **Allegato 9:** Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, datata 13.02.2020, a firma del legale rappresentante della ditta;

- Procedura radiometrica “Spada Marcello”: chiarimenti tecnici in riferimento alla procedura, datato 28.01.2020, a firma dell’esperto qualificato, Dr. Gabriele Galassi;
 - Certificato di taratura n. 17689/S/03/17 del 27.03.2017, rilasciato dal Centro di taratura LAT, relativo al Radiometro ATOMTEX, modello AT117M, matricola n. 14267;
 - Integrazione alla dichiarazione sostitutiva della documentazione di impatto acustico, datata 03.02.2020, a firma del T.C.A., Dott. Ing. Andrea Antimi;
 - Relazione sulla sicurezza delle macchine riguardante: pressa idraulica, datata 08.11.2019, a firma dell’Ing. Paolo Spinelli;
 - Relazione sulla sicurezza delle macchine riguardante: sfilatrice, datata 08.11.2019, a firma dell’Ing. Paolo Spinelli;
 - Dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, datata 27.01.2020, a firma del tecnico incaricato, Arch Gianni Bisulli
 - Rapporto di prova n. 20LA00442 del 20.01.2020, relativo alle acque di prima pioggia, rilasciato dal laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l.;
- Documentazione acquisita al PG n. 70951 del 15.05.2020:
- **Allegato 4** – Certificato relativo Regolamento UE n. 333/11, n. 18787 del 28.04.2020, rilasciato da Certiquality S.r.l.;
 - **Allegato 5** – Certificato relativo Regolamento UE n. 715/13, n. 20907 del 28.04.2020, rilasciato da Certiquality S.r.l.;
- Documentazione acquisita al PG n. 165275 del 16.11.2020:
- Allegati al modulo di domanda di autorizzazione:
 - Allegato 3: Schede riassuntive rifiuti gestiti;
 - Relazione Tecnica per la gestione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Boschetti n. 32 Gambettola (FC), Rev. 4, datata ottobre 2020;
 - **Allegato 2** – Scheda di caratterizzazione del Rifiuto, datata Ottobre 2020;
 - Dichiarazione attestante i quantitativi massimi di materiali combustibili presenti nello stabilimento e la non assoggettabilità delle attività svolte all’interno dell’impianto alle categorie regolate dal D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, a firma congiunta del legale rappresentante della ditta e del tecnico professionista antincendio iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984, Ing. Paolo Chierici, datata 06.11.2020;
 - Dichiarazione attestante l’avvenuta rimozione del contenitore-distributore di carburante, con capacità inferiore a 1000 litri e punto di infiammabilità superiore a 65°C (gasolio), che era precedentemente installato nell’impianto per il rifornimento dei veicoli aziendali, a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico professionista antincendio iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984, Ing. Paolo Chierici, datata 06.11.2020;
 - Dichiarazione attestante il pieno rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il completo adempimento a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e s.m.i., a firma del legale rappresentante della ditta, datata 05.11.2020;
- Documentazione acquisita al PG n. 184116 del 18.12.2020:
- **Allegato 1** - Elaborato grafico: *“Tavola Unica – Planimetria per la gestione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Angelo Boschetti n. 32 – Gambettola (FC)”*, scala 1:100, datato

Dicembre 2020, a firma del Tecnico Arch. Gianni Bisulli;

➤ Documentazione acquisita al PG n. 1888305 del 28.12.2020:

- Modulo istanza di voltura dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, datato 22.12.2020, a firma del Sig. Spada Marcello, legale rappresentante sia della ditta cedente, che di quella subentrante;
- Allegati al modulo di istanza di voltura:
 - Allegato 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per gestione rifiuti, prestata dal legale rappresentante, unico socio e unico titolare di cariche o qualifiche della società subentrante (Sig. Spada Marcello), datata 22.12.2020;
 - Allegato 2: l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, prestata dall'unico rappresentante dell'impresa, necessaria nei casi previsti dall'art. 88 comma 4-bis del medesimo decreto, datata 22.12.2020;

➤ Documentazione acquisita al PG n. 6585 del 18.01.2021:

- Atto di costituzione della società subentrante (Spada Rottami Srl), Repertorio n. 154.631, Raccolta n. 27.625, registrato a Cesena il 17.12.2020 al n. 9409, Serie 1T; atto comprendente anche il conferimento della società cedente (Impresa Individuale Spada Marcello) nella nuova società;

➤ Documentazione acquisita al PG n. 9321 del 21.01.2021:

- Allegati al modulo di istanza di voltura:
 - Allegato 4: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della ditta Spada Rottami Srl alla camera di commercio industria artigianato agricoltura a firma del legale rappresentante, datata 21.01.2021;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero **R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva **R13** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €)

Dato atto pertanto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4-R13 sarà pari a 6.186 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi esclusivamente alle operazioni di recupero messa in riserva R13 sarà pari a 1,5 t;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- $1,5 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 210,00$ (per l'operazione R13 con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- $6.186 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 74.232,00$ (per le operazioni R4-R13 con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

- **l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata** risulta quindi pari a **95.000,00 €**;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il parere relativo alla compatibilità urbanistica, rilasciato dal Comune di Gambettola, con nota acquisita al PG n. 46894 del 27.03.2020, da cui risulta altresì che l'impianto è localizzato in *"ambito specializzato per attività produttive"*;

Dato atto che tale localizzazione è conforme a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03, il quale prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali (punto 1.1.4);

Acquisito al PG n. 9283 del 21.01.2021 il certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta **Spada Rottami Srl**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la ditta **Spada Rottami Srl**, inoltrata in data 28.12.2020 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0089086_20201228, e rilasciata in data 12.01.2020;

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **SPADA ROTTAMI SRL** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola (FC) – Largo Boschetti n. 32**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C, C1 al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
3. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato C1** alla presente determinazione, quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. **di precisare** che, in merito all'impatto acustico dell'attività, è stata acquisita al PG n. 167306 del 18.11.2020, la nota con cui il **Comune di Gambettola** ha preso atto della dichiarazione, registrata al PG n.135061 del 02.09.2019 (poi integrata con la dichiarazione PG n. 26940 del 19.02.2020), con cui il Tecnico Competente in Acustica attesta, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge n. 447/1995, che l'attività rispetta i limiti differenziali di emissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14.11.1997 della classificazione acustica territoriale adottata dal Comune di Gambettola;
5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, dovrà essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - 5.a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpa e - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 95.000,00**;
 - 5.b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - 5.c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento*

o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- 5.d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 5.e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 5.f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- 5.g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 5.h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA adottata con Det. Prov. n. 3926 del 29.12.2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 08.01.2015, prot. comun. n. 183, non sarà più efficace, in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5;**

12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, l'Ing. Michele Maltoni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
15. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni dello screening, riportate nella D.G.R. n. 736 del 04.06.2012;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
16. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
17. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad Hera S.p.A., per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gambettola – Largo Boschetti n. 32** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)</i>
A	<p>120102 polveri e particolato di materiali ferrosi</p> <p>120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi</p> <p>120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi</p> <p>120199 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>150104 imballaggi metallici</p> <p>160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</p> <p>160116 serbatoi per gas liquido</p> <p>160117 metalli ferrosi</p> <p>160118 metalli non ferrosi</p> <p>160122 componenti non specificati altrimenti</p> <p>160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213</p> <p>160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215</p> <p>170401 rame, bronzo, ottone</p> <p>170402 alluminio</p> <p>170405 ferro e acciaio</p> <p>170407 metalli misti</p> <p>170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410</p> <p>191002 rifiuti di metalli non ferrosi</p> <p>191202 metalli ferrosi</p> <p>191203 metalli non ferrosi</p> <p>200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135</p>	R13-R4	<p>1.057,5 t</p> <p>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</p>	<p>6.186 t/a</p> <p>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</p>

B	170403 piombo	R13	1,5 t	6,5 t/a
	170404 zinco		<i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	<i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	170406 stagno			

2. pur nel rispetto delle quantità riportate in tabella, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio, non dovrà altresì essere superato il quantitativo massimo istantaneo consentito per il deposito dei cavi pari a 10 t;
3. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo dell'impianto, che è ricompreso nell'elaborato *"Relazione Tecnica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Boschetti n. 32 Gambettola (FC)"*, **REV.4** – Ottobre 2020; nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico *"Tavola Unica – Planimetria per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Angelo Boschetti n. 32 – Gambettola (FC)"* **datato Dicembre 2020**, a firma del Tecnico abilitato;
4. le attività di controllo radiometrico dei carichi in ingresso/uscita sui rifiuti e sui materiali prodotti EoW dovranno essere effettuate secondo la *"Procedura di controllo Radiometrico di Materiali Ferrosi in Ingresso/Uscita"*, Rev. 3.0.3 del 12.02.2020, a firma dell'esperto qualificato e dell' *"Allegato n. 2"* alla stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
5. dato atto che in data data 27/08/2020 è entrato in vigore il **D.lgs 31 luglio 2020, n. 101** "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29), che ha abrogato il **D.lgs.230 /1995 ovvero il D.lgs 100/2011**, la procedura relativa al controllo radiometrico dovrà essere aggiornata alla luce degli adempimenti previsti dal nuovo decreto e inviata all'autorità competente **entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**;
6. il Sistema di Gestione della Qualità interno all'azienda deve soddisfare le disposizioni previste dal Regolamento Ue n.333/2011 e del Regolamento Ue n.715/2013 al fine della qualifica dei materiali EOW, con il mantenimento delle relative certificazioni;
7. i codici **EER 120199 cascami di lavorazione** e **160122 motori di auto bonificati** dovranno essere annotati sui FIR e sui registri di carico/scarico dei rifiuti con le definizioni individuate dall'azienda negli elaborati presentati e non con la definizione generica *rifiuti non specificati altrimenti*;
8. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
9. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
10. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es.: area di conferimento selezione e

movimentazione materiali, area di controllo radiometrico e accettazione, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;

11. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "*Tavola Unica – Planimetria per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Angelo Boschetti n. 32 – Gambettola (FC)*", **datata Dicembre 2020**, a firma del Tecnico abilitato Arch. Giani Bisulli, deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
12. i rifiuti stoccati in cumuli, sui lati adiacenti ai percorsi di passaggio di automezzi e personale, dovranno essere compartimentati tramite barriere New Jersey in cemento armato di tipo autostradale;
13. all'interno dell'area "D", dovranno essere adottate barriere New Jersey in cemento armato anche per garantire la separazione tra l'area di stoccaggio dei rifiuti aventi codice EER 170405 e quella in cui vengono stoccati i rifiuti aventi codice EER 191202;
14. nello spazio libero ricavato tra la parete est del capannone e i cumuli denominati "A" e "D", così come individuato in planimetria, dovrà essere garantita la presenza di un corridoio pedonale di larghezza pari ad almeno 80 cm, atto a consentire il passaggio del personale anche in presenza dell'autogrù semovente in tale zona dell'impianto;
15. il passaggio pedonale di cui al punto precedente (previsto in adiacenza alla parete est del capannone, per tutta la sua lunghezza) dovrà essere chiaramente indicato con idonea segnaletica a terra che, oltre a indicarne l'esclusivo uso pedonale, dovrà delimitare chiaramente l'area ad esso dedicata;
16. l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà mai superare la metà del lato minore della base dei cumuli stessi; tale altezza non potrà in ogni caso mai superare i 4 metri;
17. per il cumulo denominato "D" in planimetria, viene concessa una parziale deroga alla prescrizione indicata al punto precedente, infatti, pur presentando una larghezza della base del cumulo inferiore a 7 metri, potrà comunque innalzarsi fino a un'altezza massima di 4 metri;
18. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13**:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 715/2013** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;

19. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
20. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
21. i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
22. i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
23. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
24. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
25. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
26. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
27. per tutta la durata dell'autorizzazione, le recinzioni dovranno essere mantenute in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
28. nelle aiuole adibite a verde, situate lungo la recinzione sul lato di ingresso all'impianto, è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione. Le stesse dovranno essere opportunamente delimitate allo scopo di evitare contaminazioni dovute alla vicinanza con le aree di stoccaggio dei rifiuti;
29. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
30. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
31. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da

tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

32. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
33. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
34. in caso di gestione di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, la ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero nel rispetto del decreto stesso per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
35. in caso di gestione di rifiuti RAEE, disciplinati dal D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero nel rispetto del decreto stesso per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
36. **dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;**
37. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 27/10/2011 la Ditta SPADA MARCELLO impresa individuale (oggi Spada Rottami Srl) ha attivato, ai sensi dell'art.9, comma 1, della Legge regionale 18 maggio 1999, n.9 come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la "Procedura di verifica (screening) per modifiche all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti esistente in largo Boschetti 32 nel comune di Gambettola (FC)", conclusasi con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 736 del 04.06.2012 che ha escluso, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della succitata Legge Regionale, il progetto presentato da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate specifiche prescrizioni.

SPADA MARCELLO impresa individuale era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3926 del 29/12/2014 prot. n. 116836/14, rilasciata dal Comune di Gambettola in data 08/01/2015 prot. n. 183, per lo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici sito in Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 32, comprensiva di:

- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;
- nulla osta acustico.

Con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. SPADA MARCELLO impresa individuale (oggi Spada Rottami Srl) ha chiesto l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti per l'impianto sito in Comune di Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 32, richiedendo altresì di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto, per le emissioni diffuse derivanti dall'operazione di taglio a caldo da svolgere all'aperto per la riduzione volumetrica dei rottami metallici.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 16/12/2020 ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto di specifiche prescrizioni, valutazioni che relativamente alle emissioni in atmosfera sono di seguito riportate:

*"Relativamente alla richiesta di **autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'operazione di taglio a caldo** da svolgere all'aperto per la riduzione volumetrica dei rottami metallici, evidenziato che si tratta di una nuova operazione precedentemente non ancora autorizzata e non ricompresa neanche nel progetto sottoposto alla procedura di screening conclusasi con la D.G.R. 736 del 04/06/2012, si ritiene che tale modifica non necessiti di essere sottoposta a procedura di screening, vista la frequenza e la limitata durata giornaliera, in analogia con precedenti pareri della Regione Emilia Romagna con cui la medesima attività effettuata presso altri impianti di rottamazione/autodemolizione è stata esclusa dall'effettuazione della procedura di screening, in quanto ritenuta non significativa dal punto di vista ambientale.*

Si evidenzia, a tal proposito, che i citati pareri della Regione Emilia-Romagna prevedono che le modalità

operative descritte dalle ditte (frequenza e durata) debbano avere carattere prescrittivo e che in caso di un diverso utilizzo dovrà essere rivalutata la rispondenza o meno alla definizione di modifica prevista dalla normativa vigente di V.I.A. In base a tali considerazioni si esprime parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 per le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio derivanti dall'operazione di taglio a caldo per la riduzione volumetrica dei rottami metallici, svolta all'esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria generale dell'impianto, con una frequenza massima di 2 volte a settimana per una durata massima di 15 minuti/settimana;*
- *dovrà essere tenuto un registro vidimato da Arpa - Servizio Territoriale, in cui annotare entro la fine della giornata lavorativa la data e la durata complessiva dell'attività di taglio al caldo svolta;*
- *dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività”.*

La Conferenza di Servizi ha altresì valutato che “*le modifiche richieste dalla ditta risultano compatibili con il progetto sottoposto a screening, che ha escluso l'ulteriore procedura di VIA alle prescrizioni fissate con D.G.R. n. 736 del 04.06.2012; in particolare, i quantitativi massimi di rifiuti trattati nell'impianto nello stato di progetto in esame risultano inferiori rispetto a quelli previsti in sede di screening”.*

La prescrizione n. 2 del paragrafo a. della succitata D.G.R. n. 736 del 04.06.2012 così recita: “*dovranno essere individuati nel progetto definitivo in una planimetria di punti di irrorazione per l'abbattimento di eventuali polveri; tale abbattimento deve avvenire sull'intera area di lavorazione, sui cumuli di stoccaggio e anche sulle ruote dei mezzi pesanti all'uscita dall'impianto”.* Si è ritenuto che tale prescrizione sia un refuso dal momento che non è riferibile all'attività in oggetto, in quanto le operazioni principali di carico-scarico, lavorazione, cernita manuale e deposito in cumuli di rottami metallici non producono polveri aerodisperse, come pure le ruote dei mezzi pesanti non possono causare sollevamento di polveri, visto che i piazzali non sono sporchi di materiale polverulento e sono pavimentati. Alla luce di tali considerazioni la prescrizione sopra evidenziata non è stata ripresa tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera decise nel corso della seduta conclusiva del 16/12/2020 della Conferenza di Servizi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 25/10/19, del 08/10/20 e del 16/12/20, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti della Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 02/09/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/135061, 135064 e 135332 del 02/09/2019, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) per la riduzione volumetrica dei rottami metallici, svolta all'aperto nell'area aziendale, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria generale dell'impianto, con una frequenza massima di 2 volte a settimana per una durata massima di 15 minuti/settimana;
 - b) dovrà essere tenuto un **registro** vidimato da Arpae - Servizio Territoriale, in cui annotare entro la fine della giornata lavorativa la data e la durata complessiva dell'attività di taglio al caldo svolta;
 - c) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge a tali attività.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gambettola, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) con un anticipo di almeno 15 giorni.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena;

A. PREMESSE

Vista la documentazione, pervenuta in data 02.09.2019, PG n. 135061/2019 e successivamente integrata in data 19.02.2020, PG n. 26940/2019, con cui l’impresa individuale Spada Marcello (oggi Spada Rottami Srl) ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’impianto in oggetto, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (già ricompresa nell’ AUA adottata con Det. Prov. n. 3926 del 29.12.2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 08.01.2015, prot. comun. n. 183).

Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale Det. Prov. n. 3926 del 29.12.2014 e preso atto della dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, a firma del tecnico incaricato (acquisita al PG n. 26940 del 19.02.2020);

Vista la nota acquisita al PG n. 41281 del 16.03.2020, con cui Hera S.p.A. ha trasmesso a questa Agenzia e al Comune di Gambettola il parere favorevole vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 47566 del 30.03.2020, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla osta a favore dell’impresa individuale Spada Marcello (oggi Spada Rottami Srl) al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia provenienti dall’insediamento sito in Gambettola – Largo Boschetti n. 32, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A. nella suddetta nota, allegata, quale parte integrante e sostanziale, all’autorizzazione comunale;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

AUTORIZZA

lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, secondo lo schema fognario in allegato e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nel parere di HERA S.p.A., acquisito al PG n. 41281 del 16.03.2020.

CARATTERISTICHE dello scarico:

Lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura presenta le seguenti caratteristiche e sistemi di trattamento:

- Responsabile dello scarico: **Spada Rottami Srl**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Largo Boschetti, 32 - Gambettola**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **RECUPERO RIFIUTI METALLICI NON PERICOLOSI**
- Potenzialità dell'insediamento: **200 mc/anno**
- Tipologia dello scarico: **Acque di prima pioggia**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura nera "tipo A"**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **Vasca prima pioggia/disoleatore**
- Impianto finale di trattamento: **Impianto dep. Bastia, Via Rubicone Dx 1950 - Fiumicino - Savignano Sul Rubicone**

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

Documentazione acquisita al PG n. 135061 del 02.09.2019 e al PG n. 26940 del 19.02.2020 e allegata al nulla osta allo scarico, PG n. 47566 del 30.03.2020, rilasciato dal Comune di Gambettola:

- Dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, datata 27.01.2020, a firma del tecnico incaricato, Arch Gianni Bisulli
- Rapporto di prova n. 20LA00442 del 20.01.2020, relativo alle acque di prima pioggia, rilasciato dal Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l.;
- Relazione Tecnica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Boschetti n. 32 a Gambettola (FC), Rev. 4, datata ottobre 2020 (elaborato acquisito al PG. n. 165275 del 16.11.2020, aggiornato successivamente al rilascio del nulla osta allo scarico, unicamente per quanto riguarda il layout rifiuti, senza quindi apportare alcuna modifica alla parte relativa alla gestione degli scarichi idrici);
- Elaborato grafico denominato "*Tavola Unica – Planimetria per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in via largo Angelo Boschetti n. 32 – Gambettola (FC)*", scala 1:100, datato Dicembre 2020, a firma del Tecnico Arch. Gianni Bisulli (elaborato acquisito al PG. n. 184116 del 18.12.2020, aggiornato successivamente al rilascio del nulla osta allo scarico, unicamente per quanto riguarda il layout rifiuti, senza quindi apportare alcuna modifica agli impianti di scarico idrico) (Allegato C1);

C. PRESCRIZIONI

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area esterna 742 mq.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
 5. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
 6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
 7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
 8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
 10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
 13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;

annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
15. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune **la revoca dell'Autorizzazione allo scarico**.
18. Il Comune di Gambettola si riserva la facoltà di proporre al S.A.C. di Arpaè la revoca del presente provvedimento per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.
19. In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006 e sanzioni penali di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.